



DISPOSIZIONE N. 980 /DG

IL DIRETTORE GENERALE

- CONSIDERATO** che per effetto dell'art.28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è stato istituito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- CONSIDERATO** che per effetto dell'art.28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e l'Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare (ICRAM) sono soppressi;
- PRESO ATTO** del decreto n.123 del 21 maggio 2010 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), a norma dell'articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008 n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 agosto 2008, n.133" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.179 del 3 agosto 2010;
- VISTO** il DPCM del 22 maggio 2017 con il quale il Viceprefetto Stefano Laporta è stato nominato Presidente dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale;
- CONSIDERATO** che l'insediamento del Presidente è avvenuto in data 17 luglio 2017;
- VISTA** la Delibera n.7/CA dell'8 novembre 2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha conferito l'incarico di Direttore Generale al Dott. Alessandro Bratti;
- CONSIDERATO** che l'insediamento del Direttore Generale è avvenuto in data 16 dicembre 2017;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

- VISTA** la comunicazione della Dott.ssa Myriam D'ANDREA nata l'1 febbraio 1956, profilo professionale Dirigente di 2° fascia, protocollata in ISPRA con n. 0068742 del 3 dicembre 2018, con la quale la medesima chiede il collocamento a riposo a decorrere dall'1 marzo 2019, ultimo giorno lavorativo 28 febbraio 2019;
- VISTO** l'art.5 comma 8 del D.L.n.95 del 6 luglio 2012 (S.O.G.U.n.156 del 6.7.2012) in cui si dispone che: "Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche... sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile";
- TENUTO CONTO** degli adempimenti derivanti dalla normativa in materia di prevenzione e repressione della corruzione di cui alla Legge 190/2012, D.Lgs. n.39/2013, in particolare, di quanto disposto dall'art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 in tema di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- VISTA** la nota ISPRA prot. n.13 RPC del 27 gennaio 2014;
- VISTO** il paragrafo 4.1.7 "Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors) del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'ISPRA 2018-2020;
- VISTA** la sentenza della Suprema Corte di Cassazione Sezione Lavoro n.24341 del 29 ottobre 2013 secondo cui, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.29 del 1993, essendo il c.d. rapporto di pubblico impiego privatizzato regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civili sul lavoro, nonché dalle norme sul pubblico impiego, solo in quanto non espressamente abrogate e non incompatibili, le dimissioni del lavoratore costituiscono un negozio unilaterale recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui venga a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà di quest'ultimo di accettarle;
- RITENUTO** di dover provvedere al collocamento a riposo della Dott.ssa

AP



ISPRA

Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente

Myriam D'ANDREA a decorrere dall'1 marzo 2019, ultimo
giorno lavorativo 28 febbraio 2019;

DISPONE

- l'accettazione ad ogni effetto di legge della richiesta della Dott.ssa Myriam D'ANDREA così come dalla medesima formulata con comunicazione del 3 dicembre 2018 protocollata in ISPRA con n.0068742 del 3 dicembre 2018 (allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento fermo restando, in qualunque caso, l'irrevocabilità delle predette dimissioni dal servizio;
- la cessazione del rapporto di lavoro della Dott.ssa Myriam D'ANDREA a decorrere dall'1 marzo 2019, ultimo giorno lavorativo 28 febbraio 2019;
- che ai sensi dell'art. 5 comma 8 del D.L. n.95 del 6 luglio 2012, non verranno retribuite le ferie residue, che dovranno obbligatoriamente essere fruite secondo quanto previsto dal vigente CCNL relativo al personale dell'area VII (dirigenza delle università e degli enti di ricerca e sperimentazione) e in ogni caso entro la data di cessazione del rapporto di lavoro;
- il divieto al dipendente, che abbia esercitato potestà o potere negoziale per conto di ISPRA, di prestare attività lavorativa o professionale presso i destinatari dei provvedimenti adottati o dei contratti conclusi con il suo apporto decisionale, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro;
- l'ISPRA, agirà in giudizio, per il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art.53 comma 16 ter del D.Lgs. n.165/2001;
- di incaricare il Dipartimento Servizi Generali e Gestione del personale affinché proceda alla notifica del presente provvedimento ed all'avvio di tutti gli adempimenti che ne discendono.

Roma, 11 DIC. 2018

Il Direttore Generale
Dr. Alessandro Bratti